

Sent. n. 36/2024 pubbl. il 12/07/2024
Rep. n. 38/2024 del 12/07/2024

Sent. n. 36/2024
Liquid. Cont. n. 8/2024
Cron. n. 575/2024
Rep. n. 38/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
41-1/2024 P.U.

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati

dott. Antonio Napoli Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. n. 41-1/2024**, avente ad oggetto il ricorso promosso dalla società Graziano Giuseppe & Figlio s.n.c. di Domenico Graziano, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della **EURO SURGELATI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA 07088790824, con sede legale in Altavilla Milicia (PA), Via Oberdan n. 22, avente prevalentemente ad oggetto attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

esaminato il ricorso promosso dal creditore e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della EURO SURGELATI S.R.L. e, in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta dal ricorrente;

esaminate le risultanze delle informative trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni;

udito il relatore in camera di consiglio;

rilevato che

- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. avendo il debitore sede nel circondario di Termini Imerese, come risulta dalla visura camerale in atti;
- la ricorrente assume di vantare nei confronti del debitore un credito complessivo di € 24.240,22, derivante da atto di precetto notificato in data 28.12.2023, a sua volta originato dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 13.6.2023 (cfr. allegati al ricorso);



- all'udienza odierna parte debitrice, regolarmente convocata, non è comparsa né si è costituita ed il creditore ha insistito nel proprio ricorso;

osservato che

- prima di procedere all'esame del merito del ricorso, giova preliminarmente verificare se il debitore sia soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I.;
- a tal riguardo, invero, ai sensi della normativa vigente, il Tribunale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale allorché sussistano i requisiti soggettivi e dimensionali di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), C.C.I. nonché l'accertamento dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), C.C.I.I.;
- tale duplice requisito appare poi confermato dall'art. 121 C.C.I.I., a tenore del quale le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza;
- pertanto, discende dalla lettura delle norme citate che condizione necessaria per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale non sia, unicamente, lo stato di insolvenza del debitore, bensì anche e necessariamente il superamento, da parte di quest'ultimo, e salva la prova contraria da questi prodotta, dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, C.C.I.I.;
- pur nondimeno, anche alla luce del carattere unitario dell'impianto procedimentale introdotto dal nuovo Codice della Crisi, risulta possibile, per la parte creditrice, in ipotesi di insussistenza dei requisiti dimensionali occorrenti per l'operatività della disciplina della liquidazione giudiziale, chiedere al Tribunale, a fronte dello stato di insolvenza del debitore, l'avvio di un procedimento di liquidazione controllata di cui all'art. 268 e ss., C.C.I.I.;
- l'accesso a tale ultimo istituto, infatti, risulta previsto non solo per il debitore "*in stato di sovraindebitamento*", ma altresì su domanda dei creditori allorché parte debitrice si trovi "*in stato di insolvenza*" e purché "*l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria [sia] inferiore a euro cinquantamila*" (art. 268, comma 1, C.C.I.I.);

considerato che

- nella fattispecie in esame, come emerge tanto dalle produzioni allegate dal ricorrente quanto dalle risultanze dell'istruttoria, seppur sussista il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. (stante la sommatoria, al creditore portato dal ricorso, dei debiti attestati nelle informative delle Pubbliche Amministrazioni), risulta nondimeno, alla luce di un esame complessivo delle produzioni in atti, un'esposizione debitoria di poco superiore a € 75.000,00 (cfr. tenuto di un debito pari a € 20.896,67 comunicato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21.5.2024, di un debito pari a circa € 30.000 documentato da I.N.P.S. alla data del 22.5.2024 e di un debito comunicato da I.N.A.I.L. pari a € 671,64 al 14.5.2024);
- di conseguenza, stante i dati rilevati all'esito dell'istruttoria, non paiono raggiungersi i requisiti dimensionali richiesti dal citato art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale;
- pur tuttavia, parte creditrice, tanto in sede di ricorso quanto all'udienza odierna, ha chiesto disporsi, in via subordinata ed in assenza dei relativi presupposti, l'apertura della procedura di liquidazione controllata di cui all'art. 270 C.C.I.I.;



- a tal fine, come visto sopra, accertata la legittimazione attiva del creditore ed atteso il documentato superamento della soglia di procedibilità di € 50.000,00 di cui all'art. 268, comma 2, C.C.I.I., occorre verificare se la società convenuta si trovi in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.;
- sul punto, come emerge dall'esame della documentazione in atti, risulta dimostrato lo stato di insolvenza del debitore, derivando il medesimo dai seguenti indici sintomatici di un irreversibile stato di crisi:
 - il debitore non è risultato in grado di provvedere agli importi concordati con il creditore in sede di conciliazione (importi peraltro non particolarmente elevati), così comportando dapprima l'avvio di una procedura esecutiva per il rilascio dell'immobile locato e, successivamente, l'instaurazione di un'esecuzione immobiliare cui è seguito l'odierno procedimento;
 - l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi promosso dal creditore (cfr. allegato al ricorso);
 - l'assenza sia di contestazioni del credito del ricorrente, sia di tentativi per un suo adempimento, pur a seguito dei numerosi esperimenti recupero tentati dall'istante;
- alla luce di tali elementi appare dunque sussistere la condizione di insolvenza, posto che, in ragione delle risultanze emerse, deve ragionevolmente escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- il debitore, pur regolarmente convocato all'udienza odierna e messo a conoscenza del ricorso in esame, non si è costituito né è comparso;
- non risultano esservi domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della Crisi;
- pertanto, attese tutte le considerazioni di cui sopra, risultano sussistere i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società convenuta;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 41, 121, 268 e 270, C.C.I.I.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento nei confronti di **EURO SURGELATI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA 07088790824, con sede legale in Altavilla Milicia (PA), Via Oberdan n. 22, avente prevalentemente ad oggetto attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;

nomina liquidatore l'Avv. Pia Maria Manzella, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I.I.;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;



Sent. n. 36/2024 pubbl. il 12/07/2024
Rep. n. 38/2024 del 12/07/2024

dispone che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., dalla data di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese, nonché presso il Registro delle Imprese territorialmente competente;

ordina al Liquidatore, in presenza di beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici dei Pubblici Registri Immobiliari;

dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

ordina che il debitore rilasci al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.7.2024.

Il Giudice estensore
(*dott.ssa Giovanna Debernardi*)

Il Presidente
(*dott. Antonio Napoli*)

